



Types of protection

A. refugee status

The refugee is a person who has well-founded fear of persecution in his country of origin for reasons of:

- Race (for example, due to skin color, membership in a particular ethnic, group...)
- Religion (for example, because of professing or not professing a certain religion...)
- Nationality (for example, owing to membership in an ethnic or linguistic minority...)
- Political opinion (for example, political opinions, conscientious objection...)
- Membership in a particular social group (for example, sex or gender, sexual orientation)

Persecution is understood for example as threats to life, torture, wrongful deprivation of personal freedom, serious human rights violations.

PROCEDURE FOR REQUESTING INTERNATIONAL PROTECTION

PRESENTATION OF THE REQUEST:

The request of international protection is individual and must be presented → Police Department – Police immigration office by social-legal équipe

- Presentation of the request: identification procedure with photo and fingerprints
- to fill out a standard form for the recognition of refugee status (*Modello C3*)

INTERVIEW

The Territorial Commission for the Recognition of International Protection is composed of 4 members

The interview will be in the chosen language, by the help of an interpreter

The questions are about: personal and family data, journey itinerary, reasons for leaving the Country of origin, reasons why you do not want to or cannot return to your Country of origin

- 2 members from Ministry of Internal Affairs
- 1 representative from the Province or the Region
- 1 representative from UNHCR

DECISION

The Territorial Commission, through written and motivated decision, decides in the following days of the interview. The decision can be:

NEGATIVE

RIGHT TO FILE AN APPEAL

Against the negative decision of the Territorial Commission is possible to file an appeal in the Court within 15 days)

وصول المهاجرين

الإصطحاب إلى مركز التفرز
(على سبيل المثال مركز موزين ترانج حلقا)

الفحص الطبي

الإستخبارات الأجنبي ومرحلة تحديد الهوية للتفكير التفرعي عن طريق مكتب الهجرة ويتم تقديم البصمات وتخزينها في أرشيف قاعدة البيانات لإتخاذ الأروبي EUE بدعي EURODAC. فمن الضروري المثل و التعاون لتنفيذ هذا الإجراء الإجباري و الضروري كما يتضح عليه القانوني.

طالبي اللجوء الذين يتجهون إلى البلدان المنقل عليهم إعادة التوطين
(RELOCATION)
(الحق في العمالة النرويجية)

إجراءات إعادة التوطين

(الوصول إلى بلدان أخرى تابعة للإتحاد الأروبي لفحص طلب العمالة النرويجية)

فترة أخرى من طالبي العمالة
(جسديت أخرى)

صياغة طلب العمالة النرويجية عن طريق تغيير الإستشارة C3 بإجراءات التصور اللزوم في الوثيقة لتعبئة الهوية لطالبي اللجوء
بمكثباته صياغته أثناء اللجوء بالبريد لتعبئة الوثيقة مع مكتب الهجرة أو في مرحلة لاحقة و في أقرب الأجل و الإستشارة بوسيط العمل بمرکز اللزوم.

فترة عدم طالبي العمالة
(غير التمرصين)

قران الإعادة القسرية من طرف المحاكم



تقديم الطلبات للمنظمة بمرحلة إعادة التوطين من قبل موظفي EASO
(الوكالة الأروبية لتسهيل مسير إجراء اللجوء)

الإصطحاب إلى مركز إستقبال إقليمية كدعي hub وثلث ليدت الأوجية من الأوطان (Bari, Crotona, Villa Sikanita)

تصوير الإستشارة (C3) المنظمة بطلب اللجوء باللغة الإنجليزية

عقدية التوظيف

التفكير في تطلبي خصصت من هذه الفئة من الأوطان مع مخططات التول الأربعة هي (الإستقبال)

التفكير في تطلبي و التغيير إلى التوجه الأروبية المنقل عليها وهذا إجراءت عمليه التوظيف

الإصطحاب إلى مراكز إستقبال للتصوير hub أو إلى مراكز موجودة بإتصال معي (C.A.S) الإيطالية كدعي

تصوير الإستشارة المنظمة بطلب العمالة و توفير كز المعلومات المنصتة (C3)

التفكير في طلب العمالة النرويجية (الرجوع إلى التفكير المنقل العمالة النرويجية)

الإصطحاب إلى مركز إتحاد على النرويجية و اللزوم C.A.E

أمر اللزوم من طرف المحكمة (الأوامر بمنقله الأروبي الإطباته خلال 7 أيام)

Informativa sulla procedura di ricollocazione volontaria

Dopo il salvataggio in mare e a seguito della tua richiesta di protezione internazionale, potresti essere incluso/a nella procedura di **ricollocazione volontaria** verso un altro Paese dell'Unione Europea sulla base dell'art. 17 del Regolamento Dublino. Puoi chiedere altre spiegazioni agli operatori legali del tuo centro di accoglienza o al funzionario che procederà alla registrazione della tua richiesta.

Cos'è e come funziona la ricollocazione volontaria

La ricollocazione volontaria è la procedura che permette il trasferimento volontario di richiedenti protezione internazionale soccorsi in mare in altri Paesi europei partecipanti al processo. La procedura funziona così:

- Durante la **registrazione** della tua richiesta di protezione internazionale (attraverso il c.d. modello c/3), l'operatore dell'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) chiede alcune **domande in più** per sapere se hai familiari in uno o più Stati europei o hai un legame linguistico, culturale o sociale con uno o più Stati europei.
- Le tue risposte, ossia l'esistenza di **possibili legami familiari, linguistici, culturali o sociali** da te dichiarati in fase di registrazione, contribuiscono ad identificare il paese europeo che potrebbe prendere in esame la tua domanda di protezione internazionale. Tu non potrai scegliere lo Stato membro di ricollocazione.
- Ciascun paese europeo partecipante offre una **quota**, ossia un numero massimo di richiedenti protezione internazionale che può accogliere sul suo territorio rispetto al numero totale dei richiedenti sbarcati in Italia dopo un salvataggio in mare.
- Sulla base di tutte le interviste dell'EASO, delle tue dichiarazioni e delle quote disponibili, gli Stati membri partecipanti ricevono una **proposta di redistribuzione** formulata dalla Commissione europea e dalle autorità italiane.
- Accettata questa proposta di redistribuzione, **i rappresentanti dello Stato Membro designato possono** convocarti per un **colloquio aggiuntivo** al fine di valutare meglio/ulteriormente la possibilità di procedere al trasferimento.
- Una volta che lo Stato Membro conferma la possibilità della tua ricollocazione, le autorità chiedono il tuo **consenso** al trasferimento verso lo Stato membro individuato. In caso di consenso, verrai trasferito nello Stato membro individuato, dalla Questura competente e con il supporto dell'OIM, una agenzia delle Nazioni Unite. All'arrivo, le autorità di determinazione di quel paese valuteranno la tua richiesta di protezione internazionale. In caso di non accettazione da parte dello Stato membro o mancato consenso da parte tua al trasferimento, la tua richiesta di protezione internazionale sarà esaminata in Italia dalla Commissione Territoriale competente¹.

I tuoi diritti e doveri all'interno della procedura

Hai un **dovere** fondamentale all'interno della procedura: si tratta dell'**obbligo di cooperazione con le Autorità**, attraverso la consegna dei documenti in tuo possesso (inclusi i documenti d'identità) e la condivisione delle informazioni utili ai fini della domanda di protezione internazionale e del programma di ricollocazione volontaria. Segnala al personale del centro di accoglienza e del funzionario di registrazione tue eventuali vulnerabilità e bisogni specifici (così da permettere l'identificazione delle misure appropriate di accoglienza o procedurali di cui necessiti).

Hai il **diritto di essere assistito in tutte le fasi del procedimento da un interprete della tua lingua o di altra lingua a te comprensibile**. Se hai obiezioni all'uso dello specifico interprete assegnato o comunque difficoltà di comprensione e/o comunicazione con lo stesso, segnalalo all'ufficiale di registrazione.

¹ Per dettagli sul funzionamento della procedura di protezione internazionale in Italia, fai riferimento all'apposita guida:

Informativa sulla procedura di ricollocazione volontaria

Hai il **diritto di essere informato**. Il funzionario che registrerà la tua domanda di protezione internazionale ti informerà sui tuoi diritti e doveri e su ogni fase della procedura. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgiti ad un operatore legale del tuo centro di accoglienza. In qualsiasi fase della procedura puoi sempre contattare anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – UNHCR.

Tutto quello che dichiarerai all'interno della procedura è protetto dal **principio di confidenzialità**: le informazioni condivise non potranno essere divulgate o trasmesse alle autorità del tuo paese d'origine.

In caso ti **allontani senza giustificazione dal centro presso cui sei accolto**, perdi la possibilità di partecipare alla procedura di ricollocazione volontaria e l'esame della tua domanda di protezione internazionale è sospeso. Se ti sposti autonomamente in un altro paese europeo rischi di soggiornarvi irregolarmente, e se presenti domanda di protezione internazionale in un altro Paese europeo ove ti sei recato/a autonomamente, puoi essere rimandato in Italia, in quanto Stato responsabile a decidere sulla sua domanda di protezione internazionale secondo il Regolamento Dublino.

INFORMATIVA DEDICATA

AI CENTRI DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN MERITO AL MECCANISMO DI RICOLLOCAZIONE VOLONTARIA

Con la Dichiarazione di Malta, stipulata tra Italia, Germania, Francia e Malta in occasione del vertice che si è svolto il 23 settembre 2019 a La Valletta, è stata concordato un meccanismo finalizzato a garantire il ricollocamento volontario dei richiedenti protezione internazionale che, soccorsi in mare, sono stati accompagnati a bordo di navi in un porto sicuro. Tale meccanismo prevede che i richiedenti protezione internazionale, soccorsi lungo la rotta del Mediterraneo centrale, che arrivino in Italia, vengano ridistribuiti sulla base di impegni assunti dagli Stati membri che partecipano al meccanismo di ricollocazione volontaria.

Il suddetto meccanismo coinvolge diversi attori per la sua implementazione: gli Uffici Immigrazione, l'Unità Dublino italiana, le Prefetture territorialmente competenti, i servizi della Commissione europea, dell'EASO e dell'Agenzia Frontex, e gli altri Stati Membri che partecipano volontariamente alla ricollocazione.

Esso prevede 4 fasi individuate per la realizzazione degli impegni stabiliti dai Paesi membri che partecipano al meccanismo temporaneo:

1. La prima fase comprende il complesso delle attività da porre in essere durante e subito dopo le operazioni di sbarco (inclusive del primo screening sanitario ed i necessari controlli di sicurezza);
2. la seconda fase è dedicata alle interviste condotte dall'EASO e alla registrazione in Italia come richiedente asilo, a cui segue la creazione e l'invio della proposta di redistribuzione e una preliminare accettazione della stessa da parte degli Stati membri che partecipano alla ricollocazione volontaria;
3. la terza fase riguarda l'analisi dei dossier individuali da parte degli Stati membri che partecipano alla ricollocazione volontaria, e prevede anche lo svolgimento di ulteriori interviste svolte da parte loro, al fine di determinare i requisiti per un eventuale trasferimento presso gli stessi;
4. la quarta fase contempla la preparazione e l'organizzazione dei trasferimenti presso gli Stati membri di destinazione.

Tappe principali della procedura di ricollocazione volontaria:

- Evento SAR con assegnazione porto sicuro in Italia (nel caso dell'Italia)
- Richiesta delle autorità italiane alla Commissione europea di procedere al coordinamento della ricollocazione volontaria, compreso degli impegni numerici ("*pledges*") degli Stati membri che dimostrano solidarietà con l'Italia
- Sbarco in Italia nel POS assegnato, screening medico, accertamenti e prima informativa sull'asilo e la ricollocazione volontaria, secondo le procedure Hotspot¹, e fotosegnalamento EURODAC categoria 2 per ingresso irregolare nel territorio dell'Unione Europea da parte delle autorità competenti
- Individuazione dei minori stranieri non accompagnati (non inclusi nella procedura di ricollocazione volontaria) che sono trasferiti in centri specializzati
- Dopo la trasmissione della lista (non nominativa) delle persone sbarcate da parte delle autorità italiane e dell'agenzia Frontex, avvio formale della procedura di ricollocazione a livello operativo da parte della Commissione europea con gli Stati membri partecipanti, che confermano i loro impegni
- Trasferimento dei richiedenti protezione internazionale presso il centro di accoglienza temporaneo assegnato per la procedura di registrazione della domanda di asilo, o, in casi particolari (ad esclusione dei minori stranieri non accompagnati, trasferiti sempre in centri dedicati) permanenza nell'Hotspot.
- **Prima informativa a cura dell'ente gestore** sull'accesso alla procedura di protezione internazionale e sulla procedura di ricollocazione volontaria (come descritto nella sezione seguente sul ruolo dell'ente gestore)
- Prima valutazione delle vulnerabilità e delle esigenze linguistiche da parte di personale EASO in collaborazione con le autorità competenti e l'ente gestore del centro di accoglienza
- Pianificazione delle registrazioni dei richiedenti protezioni internazionale finalizzata alla partecipazione alla procedura di ricollocazione volontaria da parte delle autorità competenti con il supporto del personale EASO e dell'ente gestore del centro di accoglienza
- Formalizzazione della richiesta di protezione tramite foto segnalamento EURODAC in categoria 1 per protezione internazionale da parte delle autorità competenti e della registrazione dei richiedenti protezione internazionale da parte degli uffici Immigrazione designati con il supporto del personale EASO
- Proposta, da parte di EASO, di abbinamento dei potenziali candidati alla ricollocazione volontaria con le disponibilità degli Stati Membri partecipanti, sulla base di criteri condivisi con la Commissione europea, l'unità Dublino Italiana e gli Stati Membri partecipanti alla ricollocazione. I criteri valutati per la distribuzione includono eventuali applicazioni di criteri Dublino e altri legami familiari e linguistici/culturali con il paese di ricollocazione, e in alternativa un'equa distribuzione dei richiedenti asilo in base agli indicatori di vulnerabilità, dei gruppi familiari e della nazionalità di provenienza.
- La proposta di distribuzione viene condivisa con la Commissione europea e le autorità italiane, e inviata in seguito dalla Commissione europea agli Stati Membri partecipanti per accettazione della proposta finale.

¹ http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/hotspots_sops_versione_italiana.pdf - In fase di aggiornamento

- Sulla base della documentazione inviata di seguito dall'unità Dublino all'autorità competente dello Stato membro che ha accettato la proposta di distribuzione, lo Stato membro procede all'analisi dei dossier individuali per prendere una decisione su ciascun richiedente propostogli.
- Se richiesto dallo Stato Membro proposto per la ricollocazione, potrebbero essere organizzati colloqui aggiuntivi per il richiedente protezione internazionale con le autorità dello Stato Membro designato per la ricollocazione.
- Comunicazione da parte dello Stato Membro dell'accettazione definitiva del richiedente asilo e informativa completa sulle procedure di trasferimento al richiedente che accetta firmando il decreto di trasferimento.
- Se vi è consenso da parte dello Stato Membro e del richiedente, organizzazione e implementazione del trasferimento verso lo Stato Membro di ricollocazione da parte dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o della Questura competente.
- Se non vi è consenso da parte dello Stato Membro e/o del richiedente, eventuale assegnazione ad un altro Stato Membro partecipante, oppure assegnazione della competenza all'Italia e invio della pratica alla Commissione Territoriale competente secondo la procedura nazionale applicabile
- In caso di richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura, la relativa procedura accelerata potrà trovare applicazione per le posizioni per le quali sia stata definita la competenza italiana²
- Dopo il trasferimento, lo Stato membro di ricollocazione diventa responsabile per l'esame della richiesta d'asilo e registra il richiedente ricollocato in EURODAC categoria 1.

² Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza N.440/C/2019.

INFORMATION NOTE

TO THE RECEPTION CENTERS HOSTING APPLICANTS FOR INTERNATIONAL PROTECTION REGARDING THE VOLUNTARY RELOCATION MECHANISM

With the Malta Declaration, agreed between Italy, Germany, France and Malta at the summit held in Valletta on 23rd September 2019, a mechanism was agreed to ensure the voluntary relocation of applicants for international protection who were rescued at sea and accompanied to a port of safety. This mechanism envisages that applicants for international protection rescued along the Central Mediterranean route, who arrive in Italy, would be redistributed on the basis of pledges undertaken by Member States participating in the voluntary relocation mechanism.

The above-mentioned mechanism involves several institutional actors for its implementation: the Immigration Offices, the Italian Dublin Unit, the local Prefectures, the European Commission services, EASO and Frontex, and the other Member States that voluntarily participate in the relocation.

It foresees 4 phases identified for the fulfilment of the commitments established by the Member States participating in this temporary mechanism:

1. The first phase includes all the activities to be carried out during and immediately after the disembarkation operations (including the first health screening and the necessary security checks and identification);
2. the second phase is dedicated to the interviews conducted by EASO and to registration in Italy as an asylum seeker, followed by the creation and sending of the redistribution proposal and its preliminary acceptance by the Member States participating in the voluntary relocation;
3. the third phase concerns the analysis of individual files by the Member States participating in the voluntary relocation, and also includes further interviews carried out by these Member States, in order to determine the requirements for a possible transfer;
4. the fourth phase involves the preparation and organization of transfers to the Member States of destination.

Main steps of the voluntary relocation procedure:

- SAR event with assignment of a port of safety in Italy (in the case of Italy)
- Request from the Italian authorities to the European Commission to coordinate the voluntary relocation, including the collection of Member States' pledges that demonstrate solidarity with Italy.
- Disembarkation in Italy in the assigned POS, medical screening, investigations and first information provision on asylum and voluntary relocation, according to the Hotspot procedures¹, and EURODAC fingerprinting in category 2 for irregular entry into the European Union by the competent authorities.
- Identification of UAMs (not included in the voluntary relocation procedure) who are transferred to specialized centres.
- After the transmission of the list of people disembarked (without names) by the Italian authorities and Frontex, formal start of the relocation procedure at operational level by the European Commission with the participating Member States, that confirm their pledges.
- Transfer of applicants for international protection to the assigned temporary reception centre, for the registration procedure for the asylum application, or, in special cases (except for unaccompanied minors, always transferred to dedicated centres) their stay in the Hotspot.
- **First information provision by the reception centre managing authority** on access to the international protection procedure and on the voluntary relocation procedure (as described in the following section on the role of the managing authority).
- First assessment of vulnerabilities and language needs by EASO staff in collaboration with the competent authorities and the managing authority of the reception centre.
- Planning of registrations of applicants for international protection by the competent authorities with the support of EASO staff and the managing authority of the reception centre, in view of their participation in the voluntary relocation procedure.
- Lodging of the request for protection using EURODAC fingerprinting in category 1 for international protection by the competent authorities, and formal registration of applicants for international protection by the designated immigration offices with the support of EASO staff.
- Proposed list by EASO matching potential candidates for voluntary relocation with pledges of the participating Member States, based on criteria agreed among the European Commission, the Dublin Italian unit and the Member States participating in the relocation. The criteria used include application of Dublin criteria and other family and linguistic/cultural ties with the country of relocation; if none of these apply, equitable distribution of asylum seekers is applied, based on indicators of vulnerability, family groups and nationality of origin.

¹ http://www.libertacivillimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/hotspots_sops_-_versione_italiana.pdf - page under revision.

• The proposed distribution list is shared with the European Commission and Italian authorities; it is then sent by the European Commission to the participating Member States for acceptance of the final proposal.

- Based on the documentation subsequently sent by the Dublin Unit to the competent authority of the Member State that accepted the distribution proposal, the Member State analyses the individual files in order to take a decision on each applicant proposed.
- If requested by the Member State proposed for relocation of a specific applicant, additional interviews with its authorities may be arranged for the proposed applicant for international protection.
- Communication by the Member State of the final acceptance of the asylum seeker and complete information on the transfer procedures provided to the applicant, who accepts the transfer by signing the consent form to the transfer.
- If there is consent from the Member State and the applicant, organization and implementation of the relocation to the Member State by the Immigration Office or by International Organization for Migration (IOM).
- If there is no consent by the Member State and/or the applicant, possible assignment to another participating Member State, or assignment of competence to Italy and forward of the file to the competent Italian Territorial Commission, according to the applicable national procedure.
- In the case of applicants from Safe Countries of Origin, the relevant accelerated procedure may be applied to applicants for which Italian competence has been defined².
- After the relocation, the designated Member State becomes responsible for the examination of the asylum application and registers the relocated applicant in EURODAC category 1.

² Circular of the Ministry of Interior – Department of Public Security N.440/C/2019.